

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1646 DELLA COMMISSIONE**del 13 settembre 2016****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici principali e le borse valori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 197, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 575/2013 dispone che gli strumenti di capitale o le obbligazioni convertibili compresi in uno degli indici principali possono essere utilizzati dagli enti come garanzie reali ammissibili. Uno dei criteri di ammissibilità per le garanzie reali è che queste ultime dovrebbero essere sufficientemente liquide. Per essere considerati indici principali ai fini di detto regolamento, gli indici azionari dovrebbero pertanto essere costituiti principalmente da strumenti di capitale che possano essere ragionevolmente ritenuti realizzabili laddove un ente abbia necessità di liquidarli. Ciò dovrebbe valere laddove almeno il 90 % dei componenti di un indice disponga di un flottante pari ad almeno 500 000 000 di EUR o, in assenza di informazioni sul flottante, di una capitalizzazione di mercato di almeno 1 000 000 000 di EUR.
- (2) Dovrebbe essere altresì possibile per gli enti ritenere garanzie ammissibili strumenti che siano liquidi rispetto ai mercati in cui operano e che dispongano di un livello minimo di liquidità, indipendentemente dal fatto che un mercato sia stabilito nell'Unione o in un paese terzo. Pertanto, dovrebbe essere considerato come un indice principale un indice azionario che comprende non più della metà del numero totale delle società le cui azioni sono negoziate sul mercato su cui si basa l'indice, il cui volume medio giornaliero degli scambi è pari ad almeno 100 000 EUR, e che inoltre soddisfa due dei seguenti tre criteri: la capitalizzazione di mercato totale dell'indice sia pari ad almeno il 40 % della capitalizzazione di mercato di tutte le società le cui azioni sono negoziate su tale mercato; il volume totale degli scambi nei componenti dell'indice sia pari ad almeno il 40 % del volume totale di tutte le negoziazioni di strumenti di capitale su tale mercato; e l'indice funga da sottostante per i prodotti derivati.
- (3) Gli indici delle obbligazioni convertibili dovrebbero essere considerati indici principali solo se le obbligazioni costituenti possono essere convertite in strumenti di capitale che per almeno il 90 % dispongano di un flottante di almeno 500 000 000 di EUR o, in assenza di informazioni sul flottante, di una capitalizzazione di mercato di almeno 1 000 000 000 di EUR.
- (4) Quando due indici soddisfano i criteri per essere considerati un indice principale e uno è un sottoinsieme dell'altro, per semplicità solo il maggiore dovrebbe essere incluso nell'elenco degli indici principali.
- (5) Il regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce che i titoli di debito emessi da taluni enti per i quali non sia disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) possono essere utilizzati come garanzie reali ammissibili laddove soddisfino talune condizioni, tra cui essere quotati in una borsa valori riconosciuta.
- (6) Perché sia considerata una borsa valori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, è necessario che tale borsa valori soddisfi le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 72, di detto regolamento. Quanto a una di tali condizioni, ovvero che la borsa valori dovrebbe avere un meccanismo di compensazione, tutti i mercati regolamentati che negoziano strumenti finanziari non elencati nell'allegato II del regolamento

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(UE) n. 575/2013 dovrebbero soddisfare detta seconda condizione in virtù dell'autorizzazione a operare come mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e in virtù dell'esistenza di norme e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni in atto, ai sensi della direttiva 2004/39/CE.

- (7) Laddove il meccanismo di compensazione di una borsa valori sia fornito da una controparte centrale (CCP), tale CCP dovrebbe osservare gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Nei rari casi di borse di derivati non servite dalle CCP, le regole di marginazione di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbero essere utilizzate come parametro di riferimento per valutare se gli obblighi di marginazione imposti da tali borse valori siano appropriati.
- (8) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) alla Commissione.
- (9) Il 17 dicembre 2015, la Commissione ha notificato all'ESMA l'intenzione di approvare i progetti di norme tecniche di attuazione con modifiche per tener conto del fatto che taluni indici azionari che soddisfano i criteri di ammissibilità per essere considerati indici principali non fossero stati inseriti nell'elenco presentato in detti progetti di norme tecniche. Nel parere formale del 28 gennaio 2016, l'ESMA ha confermato la sua posizione iniziale e non ha ripresentato una norma tecnica di attuazione modificata in maniera conforme alle modifiche proposte dalla Commissione. I progetti di norme tecniche di attuazione dovrebbero pertanto essere approvati con le modifiche necessarie per evitare l'esclusione degli indici che soddisfano i criteri di ammissibilità per essere considerati indici principali ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (10) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. L'ESMA non ha analizzato in dettaglio i costi e benefici potenziali relativi ai progetti di norme tecniche di attuazione poiché ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto alla loro portata e impatto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Indici principali

Gli indici principali ai sensi dell'articolo 197, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Borse valori riconosciute

Le borse valori riconosciute ai sensi dell'articolo 197, paragrafo 8, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono indicate nell'allegato II del presente regolamento.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

INDICI PRINCIPALI DI CUI ALL'ARTICOLO 197 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

Tabella 1

Indici azionari

Indice	Paese/Area
STOXX Asia/Pacific 600	Asia/Pacifico
ASX100	Australia
ATX Prime ⁽¹⁾	Austria
BEL20	Belgio
IBOVESPA	Brasile
TSX60	Canada
CETOP20 Index	Europa centrale
Hang Seng Mainland 100 Index (China)	Cina
NYSE ARCA China Index	Cina
Shanghai Shenzhen CSI 300	Cina
PX Prague	Repubblica ceca
OMX Copenhagen 20	Danimarca
FTSE RAFI Emerging Markets	Mercati emergenti
MSCI Emerging Markets 50	Mercati emergenti
FTSE Europe Index	Europa
STOXX Europe 600	Europa
MSCI AC Europe & Middle East	Europa e Medio Oriente
OMXH25	Finlandia
SBF120 ⁽²⁾	Francia
S&P BMI France	Francia
HDAX ⁽³⁾	Germania
FTSE All World Index	Mondiale
MSCI ACWI	Mondiale
FT ASE Large Cap	Grecia

Indice	Paese/Area
Hang Seng	Hong Kong
Hang Seng Composite Index	Hong Kong
CNX 100 Index	India
S&P BSE 100 Index	India
ISEQ 20	Irlanda
FTSE MIB	Italia
Nikkei 300	Giappone
TOPIX mid 400	Giappone
S&P Latin America 40	America latina
FTSE Bursa Malaysia KLCI Index	Malaysia
Mexico Bolsa Index	Messico
AEX	Paesi Bassi
S&P NZX 15 Index	Nuova Zelanda
OBX	Norvegia
WIG20	Polonia
PSI 20	Portogallo
MSCI Russia Index	Russia
Russian Traded Index	Russia
FTSE Straits Times Index	Singapore
FTSE JSE Top 40	Sud Africa
INDI 25 Index	Sud Africa
KOSPI 100	Corea del Sud
IBEX35	Spagna
OMXS60	Svezia
OMXSB	Svezia
SMI Expanded Index	Svizzera
TSEC Taiwan 50	Taiwan

Indice	Paese/Area
FTSE Nasdaq Dubai UAE 20 Index	Emirati arabi uniti (EAU)
FTSE 350 ⁽⁴⁾	Regno Unito
NASDAQ100	Stati Uniti d'America
Russell 3000 Index	Stati Uniti d'America
S&P 500	Stati Uniti d'America

⁽¹⁾ Comprende l'indice ATX
⁽²⁾ Comprende gli indici CAC40, CAC Next 20 e CAC Mid Cap
⁽³⁾ Comprende l'indice DAX e MDAX
⁽⁴⁾ Comprende l'indice FTSE 100

Tabella 2

Indici di obbligazioni convertibili

Exane ECI-Europe	Europa
Jefferies JACI Global	Mondiale
Thomson Reuters Global Convertible	Mondiale

ALLEGATO II

**BORSE VALORI RICONOSCIUTE DI CUI ALL'ARTICOLO 197 DEL REGOLAMENTO (UE)
N. 575/2013**

Tabella 1

Borse valori riconosciute in cui non sono negoziati i contratti elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013

Mercato regolamentato	MIC
EURONEXT PARIS	XPAR
BOERSE BERLIN (REGULIERTER MARKT)	BERA
BOERSE BERLIN (SECONDO MERCATO REGOLAMENTATO DI BERLINO)	BERC
BOERSE DUESSELDORF (REGULIERTER MARKT)	DUSA
BOERSE DUESSELDORF — QUOTRIX (REGULIERTER MARKT)	DUSC
BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING (REGULIERTER MARKT)	EQTA
BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING (SECONDO MERCATO REGOLAMENTATO DI BERLINO)	EQTB
HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG (REGULIERTER MARKT)	HAMA
NIEDERSAECHSISCHE BOERSE ZU HANNOVER (REGULIERTER MARKT)	HANA
BOERSE MUENCHEN (REGULIERTER MARKT)	MUNA
BOERSE MUENCHEN — MARKET MAKER DI MONACO (REGULIERTER MARKT)	MUNC
BADEN-WUERTTEMBERGISCHE WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT)	STUA
FRANKFURTER WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT)	FRAA, XETA
TRADEGATE EXCHANGE (REGULIERTER MARKT)	XGRM
IRISH STOCK EXCHANGE — MAIN SECURITIES MARKET	XDUB
EURONEXT LISBON	XLIS
BOLSA DE BARCELONA	XBAR, XMCE
BOLSA DE BILBAO	XBIL, XMCE
BOLSA DE MADRID	XMAD, XMCE, MERF
BOLSA DE VALENCIA	XVAL, XMCE

Mercato regolamentato	MIC
BONDVISION MARKET	BOND
MERCATO TELEMATICO DEGLI OICR APERTI ED ETC	ETFP
MERCATO DEGLI INVESTMENT VEHICLES (MIV)	MIVX
MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI	MOTX
MERCATO TELEMATICO AZIONARIO	MTAA
MTS GOVERNMENT MARKET	MTSC
MTS CORPORATE MARKET	MTSM
MERCATO TELEMATICO DEI SECURITISED DERIVATIVES	SEDX
MERCADO DE DEUDA PUBLICA EN ANOTACIONES	XDPA
AIAF — MERCADO DE RENTA FIJA	XDRE, SEND
BOURSE DE LUXEMBOURG	XLUX
BORSA VALORI DI CIPRO	XCYS
MERCATO REGOLAMENTATO SPOT — BMFMS	SBMF
MERCATO REGOLAMENTATO SPOT — BVB	XBSE
RM-SYSTEM — BORSA VALORI DELLA REPUBBLICA CECA	XRMZ
BORSA VALORI DI PRAGA	XPRA
MERCATO REGOLAMENTATO BATS EUROPE	BATE, CHIX
ISDX MAIN BOARD	ISDX
EURONEXT LONDON	XLDN
LONDON STOCK EXCHANGE — REGULATED MARKET	XLON
NASDAQ RIGA	XRIS
NASDAQ STOCKHOLM	XSTO
NORDIC GROWTH MARKET NGM	XNGM
NASDAQ COPENHAGEN	XCSE
OSLO AXESS	XOAS
OSLO BØRS	XOSL

Mercato regolamentato	MIC
NASDAQ TALLINN	XTAL
NASDAQ HELSINKI	XHEL
MERCATO UFFICIALE DELLA BORSA VALORI DI VIENNA (AMTLICHER HANDEL)	WBAH
SECONDO MERCATO REGOLAMENTATO DELLA BORSA VALORI DI VIENNA (GEREGELTER FREIVERKEHR)	WBGF
BORSA VALORI BULGARA — SOFIA JSC	XBUL
NASDAQ ICELAND	XICE
BORSA VALORI DI BUDAPEST	XBUD
BORSA VALORI DI BRATISLAVA	XBRA
NASDAQ VILNIUS	XLIT
EURONEXT BRUSSELS	XBRU
BORSA VALORI DI ZAGABRIA	XZAG
MERCATO ELETTRONICO SECONDARIO TITOLI	HDAT
MERCATO TITOLI DELLA BORSA DI ATENE	XATH
MERCATO TITOLI ALL'INGROSSO EUROPEO	EWSM
MALTA STOCK EXCHANGE	XMAL
EURONEXT AMSTERDAM	XAMS
MERCATO TITOLI BONDSPOT	RPWC
BORSA VALORI DI VARSAVIA	XWAR,WBON, WETP
MERCATO UFFICIALE DELLA BORSA VALORI DI LUBIANA	XLJU
BORSA VALORI DI GIBILTERRA	GSXL

Tabella 2

Borse valori riconosciute in cui sono negoziati i contratti elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013

Mercato regolamentato	MIC
MATIF	XMAT
MONEP	XMON

Mercato regolamentato	MIC
POWERNEXT DERIVATIVES	XPOW
EUROPEAN ENERGY EXCHANGE	XEEE
EUREX DEUTSCHLAND	XEUR
MERCADO DE FUTUROS E OPCOES	MFOX
MERCADO REGULAMENTADO DE DERIVADOS DO MIBEL	OMIP
MEFF EXCHANGE	XMRV, XMPW
MERCADO DE FUTUROS DE ACEITE DE OLIVA — S.A	XSRM
MERCATO REGOLAMENTATO DEI DERIVATI — BMFMS	BMFM
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE	XPXE
CME EUROPE LIMITED	CMED
ICE FUTURES EUROPE — ENERGY PRODUCTS DIVISION	IFEU
ICE FUTURES EUROPE — FINANCIAL PRODUCTS DIVISION	IFLL
ICE FUTURES EUROPE — EQUITY PRODUCTS DIVISION	IFLO
ICE FUTURES EUROPE — AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION	IFLX
THE LONDON INTERNATIONAL FINANCIAL FUTURES AND OPTIONS EXCHANGES (LIFFE)	XLIF
THE LONDON METAL EXCHANGE	XLME
LONDON STOCK EXCHANGE DERIVATIVES MARKET	XLOD
MERCATO DERIVATI ITALIANO	XDMI
NASDAQ STOCKHOLM	XSTO
FISH POOL	FISH
NOREXECO	NEXO
NASDAQ OSLO	NORX
OSLO BØRS	XOSL
EURONEXT BRUSSELS DERIVATIVES	XBRD
MERCATO DERIVATI DELLA BORSA DI ATENE	XADE
MERCATO UFFICIALE DELLA BORSA VALORI DI VIENNA (AMTLICHER HANDEL)	WBAH
BORSA VALORI DI BUDAPEST	XBUD

Mercato regolamentato	MIC
ICE ENDEX DERIVATIVES	NDEX
EURONEXT EQF — EQUITIES AND INDICES DERIVATIVES	XEUE
BORSA VALORI DI VARSAVIA/MERCI/BORSA DELL'ENERGIA POLACCA/ STRUMENTI DERIVATI SU MERCI	PLPD